

A. NOTE INTRODUTTIVE

Art.1 Oggetto, ammontare dell’Appalto “a corpo” e descrizione delle opere
--

L’Appalto “a corpo” ha per oggetto la messa a norma del **complesso scolastico “Dante Alighieri” in Volpiano (To), via Sottoripa n.3**, per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi oltre che ad alcune opere di completamento relative alla scuola stessa.

Le opere comprese nel presente Appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell’art.19 comma 1 lettera a) – c.4 e art.21 comma 1 lettera b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., come risulta dai documenti di gara.

L’importo totale dei lavori “a corpo” ammonta, comprensivo degli oneri ordinari ed aggiuntivi di sicurezza a complessivi:

euro 555.742,66 (IVA esclusa)

resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

Il prezzo “a corpo” è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità, anche ai sensi dell’art.326 comma 2 della Lg.2248/1865 allegato F e art.19 comma 4 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

L’importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all’atto pratico dalla D.L., anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali, ma comunque necessarie per l’esecuzione dei lavori nei termini contrattuali e soprattutto osservando sempre le “buone tecniche del costruire”.

L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a redigere e a mettere in atto il Piano Operativo di Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva durante lo svolgimento dei lavori, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla eventuale compresenza di altre imprese nell’area di cantiere che contestualmente potranno operare, ovviamente fatte salve ed osservate tutte le prescrizioni di sicurezza, di scambio POS e procedure conseguenti che richiederà lo svolgimento dei lavori; a tale proposito (eventuale compresenza di imprese per altri lavori) fin d’ora l’Impresa Appaltatrice dei lavori è a conoscenza che dovrà accettare, senza riserva alcuna, detta situazione esecutiva e non potrà richiedere nessun compenso aggiuntivo a riguardo e tantomeno avanzare riserve e/o contestazioni sull’avanzamento dei lavori e/o sull’ultimazione degli stessi assolutamente nei tempi di contratto “prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2010/2011”, compresa la rimozione del cantiere e tutte le conseguenti pulizie e quant’altro, tutto rientrando nell’importo di appalto. L’importo dei lavori a base di gara suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l’esecuzione dei lavori, nonché delle opere provvisorie e dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e già previsti all’interno dei prezzi unitari di computo metrico estimativo i lavori e le provviste necessarie alla completa esecuzione a perfetta regola d’arte, in ogni loro parte, di tutte le opere oggetto dell’Appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato nelle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell’esercizio di Impresa e pertanto è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR n.633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dal Committente medesimo su richiesta dell’Appaltatore, da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.

Art.2 Documenti che regolano l’Appalto

L’Appalto è regolato da:

- a) Contratto d’Appalto;
- b) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 145/2000;
- c) Capitolato Speciale d’Appalto;
- d) Progetto Esecutivo;
- e) Prezzi Unitari;
- f) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- g) Offerta Economica dell’Appaltatore;
- h) programma lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla D.L.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi, valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici e/o qualsiasi altra informazione desumibile dal progetto, anche nelle voci descrittive dell’Elenco Prezzi.

L’Appalto “a corpo” viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche di progetto, che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

N.B.: gli elaborati completi di progetto esecutivo del presente appalto, sono consegnati in forma cartacea e tutti firmati, al RUP c/o l’Ufficio Tecnico del Comune di Volpiano, pertanto sono documenti validi esclusivamente detti elaborati cartacei, firmati e depositati c/o il RUP e nessun’altro documento di progetto è da considerarsi valido.

Art.3 Leggi e Norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate:

- ✓ il D.Lgs. quadro in materia di lavori pubblici n.163/2006 e s.m.i.;
- ✓ il regolamento di attuazione del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. approvato con DPR n.554/99 (chiamato in questo documento “Regolamento”);
- ✓ le leggi antimafia n.646/82, n.936/82, n.55/90;
- ✓ il regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n.145/2000 (in questo documento è chiamato “Cap. Gen.”);
- ✓ il DPR n.34/2000 recante il regolamento in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e le relative circolari ministeriali esplicative;
- ✓ il D.Lgs. 30/2004;
- ✓ le norme indicate all’art.231 comma 1 del Regolamento, ancora operanti a seguito dell’entrata in vigore del medesimo;
- ✓ le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- ✓ le leggi, i decreti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto di appalto;
- ✓ il Codice Civile;
- ✓ le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme emanate dai comitati formatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Art.4 Conoscenza delle condizioni di Appalto

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta l’Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto di:

- a) aver esaminato, in ogni sua parte, il presente Capitolato Speciale d’Appalto e l’integrante Capitolato Impianto Elettrici;
- b) aver esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto esecutivo che, parte integrante e sostanziale dell’Appalto è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e degli approntamenti delle sicurezze oltre che delle forniture oggetto dell’Appalto “a corpo”, ritenendo i prezzi di Elenco Prezzi e costi per la sicurezza onnicomprensivi e remunerativi;
- c) di aver verificato, voce per voce, quanto descritto nell’Elenco Prezzi di progetto e contestualmente di aver ritenuto corrette e remunerative le specifiche voci di Elenco Prezzi riportanti costi da “indagini di mercato”, singolarmente verificate dall’Appaltatore prima di presentare l’offerta;
- d) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e di aver visionato attentamente le aree di lavoro;
- e) di aver esaminato il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cantiere;
- f) di aver preso atto e confermato le quantità relative ai lavori a corpo poste a base di gara e che prima della formulazione dell’offerta ha provveduto a controllare le voci attraverso l’esame degli elaborati progettuali tutti, grafici, descrittivi e voci di Elenco Prezzi, da intendersi come “Voci di Capitolato” integrative;
- g) aver basato l’offerta su di una propria autonomia di valutazione dei quantitativi indipendentemente dai computi di progetto, ed essere pertanto consapevole che nessun maggiore onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni ed indicazioni contenute nel progetto esecutivo;
- h) di aver attentamente visionato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari, nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta, quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianti di cantiere e le condizioni delle aree di lavoro, del fatto di non creare nessun intralcio all’attività scolastica e quindi di poter operare solo a scuola chiusa;
- i) aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell’esistenza delle discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate in quanto tutti gli smantellamenti di materiali di risulta e quant’altro sono ad unico e totale carico dell’Impresa Appaltatrice, compresi i costi diretti di smantellamento, il tutto rientrando nell’importo a corpo d’Appalto;
- j) aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area e dell’esigenza di recintare più aree di lavoro perimetrali all’edificio scolastico;
- k) aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in Appalto;
- l) aver preso perfetta conoscenza della natura, entità, destinazione delle opere da eseguire, nonché di aver debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze di cantiere, le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, compresi tutti gli approntamenti della “sicurezza”;

- m) di aver preso visione e conoscenza che l’anello esterno idranti interrato deve essere collegato alla presa diretta dell’acquedotto dall’attuale stacco, con tutti gli oneri che ne conseguono e dei quali l’Appaltatore ne ha tenuto conto nel formulare l’offerta “a corpo”;
- n) di aver tenuto conto nel formulare l’offerta per acquisire i lavori, anche dei costi diretti ed indiretti che l’Appaltatore dovrà sopportare, tutti da comprendersi nell’importo totale “a corpo” per produrre certificazioni, omologazioni e quanto di seguito più dettagliatamente specificato all’art.6 del presente documento, per ottemperare alla consegna documenti finalizzati alla futura richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi da presentare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino da parte del Comune di Volpiano.

N.B.: l’Appaltatore è fin d’ora a conoscenza e ne terrà conto nel formulare l’offerta, che contestualmente all’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, nello stesso edificio scolastico opererà un’altra impresa per eseguire la SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DI FACCIATA e la POSA DI CAPPOTTO TERMICO ESTERNO IN FACCIATA, pertanto dovranno essere attentamente interfacciati i rispettivi POS ed i rispettivi CRONOPROGRAMMA, per evitare assolutamente ogni interferenza e compresenza nelle aree operative, nell’esecuzione dei diversi rispettivi lavori assegnati alle due imprese appaltatrici presenti.

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali situazioni, condizioni, informazioni, descrizioni e prescrizioni. L’Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le norme ed i migliori sistemi costruttivi ed assolutamente nei tempi contrattuali previsti, massimi di giorni 90 (novanta) naturali consecutivi, includendo tassativamente anche il mese estivo di agosto 2010, per garantire la fine lavori, collaudati e consegnati prima dell’inizio dell’anno scolastico 2010/2011 (la consegna del cantiere per ultimazione lavori da parte dell’Appaltatore alla Stazione Appaltante, dovrà avvenire tassativamente e senza riserva alcuna entro il tempo massimo di giorni sette dall’inizio dell’anno scolastico 2010-2011).

Art.5 La Direzione Lavori

La Direzione Lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante. A tale fine la Stazione Appaltante concede mandato al Direttore Lavori quale suo rappresentante, per quanto attiene l’esecuzione dell’Appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dalla Legge.

N.B.: detta Direzione Lavori approverà, sentito il R.U.P., tutte le campionature dei diversi materiali, prodotti, manufatti e quant’altro dovrà fornire l’Impresa Appaltatrice dei lavori; tutte le campionature, come ad esempio non esaustivo grigliati, porte REI color “avorio”, porte metalliche servizi, pannellature, ferramenta varia, parti impiantistiche elettriche e termofluidiche, corpi illuminanti, apparecchi di rilevazione e di spegnimento, colorazioni varie, e tutto quanto a progetto anche se qui non direttamente richiamato, dovranno essere presentate per l’approvazione in cantiere, almeno quindici giorni prima che l’Impresa possa effettuare l’ordine d’acquisto per l’indispensabile approvazione preventiva. Qualora l’Impresa Appaltatrice dei lavori mettesse in opera qualsiasi materiale, accessori, arredi e qualsivoglia elemento di progetto, senza che ne risulti la preventiva approvazione per accettazione a firma del R.U.P. e del D.L., l’Impresa Appaltatrice dei lavori dovrà immediatamente rimuovere a Sua cura e spese quanto fornito e/o posato senza che per la Stazione Appaltante ne consegua alcun onere diretto o indiretto.

B. CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

Art.6 L'Appaltatore e l'offerta “a corpo”

Per essere ammessi a concorrere all'aggiudicazione delle opere, le Imprese dovranno presentare, nel termine prescritto dall'invito, i documenti che verranno indicati nell'invito stesso.

Trattandosi di specifico progetto di adeguamento V.V.F., l'Impresa concorrente dovrà dimostrare una provata capacità ad operare in tale campo, dovendo poi l'Impresa esecutrice attestare la rispondenza delle opere nel complesso, eseguite e certificate.

A tale proposito, trattandosi appunto di lavori per l'“adeguamento prevenzione incendi” finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell'edificio scolastico, l'Impresa Appaltatrice dei lavori, nel corso dell'esecuzione degli stessi, dovrà progressivamente produrre contestualmente ai S.A.L. tutte le certificazioni, omologazioni, collaudi, rapporti di prova rilasciati da laboratori autorizzati e quant'altro relativamente alla prevenzione incendi di ogni materiale, prodotto, manufatto e quanto impiegato; inoltre, sempre l'Impresa Appaltatrice dei Lavori dovrà produrre a totale suo onere e spese le modulistiche Ministeriali quali, come esempio non esaustivo, DICH.IMP.-2008, DICH. POSA OPERA, DICH. CONF. ed a firma di professionista iscritto negli Elenchi M.I. ai sensi della Legge n.818 del 07.12.1984, le CERT. REI-2008, DICH.PROD.-2008, CERT.IMP.-2008 con tutti gli allegati richiamati nei modelli, il tutto a totale carico dell'Impresa Appaltatrice dei lavori che nel formulare l'offerta a corpo per l'acquisizione dei lavori ne ha debitamente tenuto conto, per i costi tutti a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori, che ne derivano per dette documentazioni, certificazioni e quant'altro, da presentarsi come sopra richiamato.

N.B.: le certificazioni in opera degli elementi, quali ad esempio porte REI, pareti REI, contropareti REI e quant'altro a progetto, finalizzato alla prevenzione incendi, deve essere certificato in opera, non come elemento singolo a se stante ma come “elemento nel suo complesso” opportunamente “confinato” perimetralmente con le strutture esistenti affinché le risultanze REI di tutti gli interventi siano complessivamente dimostrate e certificate in opera.

Le offerte, esclusivamente “a corpo”, chiavi in mano, salvo che sia disposto diversamente nell'avviso d'asta, dovranno indicare la percentuale unica del ribasso che il concorrente ritiene di poter applicare a tutti i prezzi unitari di elenco ed al corrispondente compenso a corpo ultimo.

Sono nulle comunque le offerte condizionate, nonché le offerte presentate in termini generali e senza l'indicazione esplicita e precisa del ribasso, sia in cifre che in lettere.

A seguito dell'esame dei documenti di gara, l'Amministrazione si riserva piena ed inscindibile libertà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorte e pretendere che siano rese note le ragioni del provvedimento.

Secondo l'art.73 del Regolamento, le categorie di cui al presente Appalto riguardano:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	QUALIFICA	IMPORTO	%
OPERE EDILI	OG1	SI	324.053,31€	59,30
IMPIANTI ELETTRICI	OS30	SI	181.757,00€	33,26
IMPIANTI MECCANICI ANTINCENDIO-IDRAULICI	OS3	SI	40.647,35€	7,44

All'atto dell'offerta, l'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art.18 comma 3, Lg.55/90, dovrà indicare nei limiti consentitigli dalla legge, quali opere intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.

TOTALE IMPORTO “A CORPO” A BASE DI GARA: € 555.742,66 (IVA esclusa)

di cui non soggetti a ribasso d’asta:

€ 4.330,66 (IVA esclusa) per gli oneri ordinari della sicurezza, considerati direttamente e indirettamente nella stima dei lavori già compresi nelle singole voci di elenco prezzi, per oneri relativi alle misure generali per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, da adottarsi nelle procedure organizzative di cantiere e nelle singole lavorazioni;

€ 4.954,34 (IVA esclusa) per gli oneri ordinari della sicurezza specifici.

Pertanto l’importo soggetto a ribasso d’asta ammonta a € 546.457,66 (IVA esclusa).

L’importo delle opere deve intendersi come importo forfettario onnicomprensivo, fisso ed invariabile “chiavi in mano”, riferito a tutti i lavori, così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale.

Il computo metrico estimativo, anche se facente parte del progetto, è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall’art. “varianti” del presente documento, ossia costituiscono l’elenco dei prezzi unitari limitatamente e ai soli fini della valutazione di eventuali varianti richieste dalla Stazione Appaltante o dalla D.L.

Art.7 Stipulazione del contratto

Accettando di eseguire il contratto d’Appalto, l’Appaltatore conferma senza riserva alcuna la dichiarazione resa in sede di offerta, ai sensi dell’art.71 comma 2 del Regolamento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.71 comma 3 del Regolamento, in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.109 del Regolamento, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza considerata l’assoluta necessità di eseguire i lavori nel periodo estivo di scuola chiusa, per ultimarli e collaudarli, per non sovrapporsi all’inizio del nuovo anno scolastico 2010/2011. Tale termine decorrerà dalla comunicazione all’Appaltatore della delibera della aggiudicazione definitiva.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente documento, prima della stipulazione del contratto e nel corso dell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore, ove tenuto per legge, deve effettuare le comunicazioni di cui all’art.1 del D.P.C.M. n.187 del 11 maggio 1991.

Per la stipulazione del contratto di Appalto e per le autorizzazioni al Subappalto e cottimi, sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei requisiti per l’affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

Art.8 Cauzioni

Cauzione provvisoria

L’offerta presentata dall’Appaltatore per l’affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da presentare secondo le forme e le modalità indicate nel documento complementare “Disciplinare di gara”.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva (art.30 comma 1 della D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).

In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o di società di intermediazione iscritta nell’elenco speciale, ex art.107 del D.Lgs.385/93, e in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex DPR 115/04, questa dovrà essere prestata in conformità a quanto previsto dalla lettera di invito, in riferimento all’art.30, comma 2bis, D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Si richiama quanto stabilito dagli artt.100, 107, 108 del Regolamento, dall’art.145 comma 50 della Lg.388/2000 e dal DPR 115/2004.

Si richiama il DM 123/2004, Schema Tipo 1.1.

Cauzione definitiva

Prima della stipulazione del contratto l’Appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria pari alla percentuale indicata ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva anche per:

- l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore;
- provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

La garanzia prestata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sarà progressivamente svincolata ai sensi della medesima normativa.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, sarà automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avanzamento nell’esecuzione dei lavori.

L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente, ovvero resterà vincolata fino all’emissione del certificato di collaudo finale provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia costituente la cauzione definitiva sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell’Appaltatore. Il Garante, ad integrazione di quanto disposto dal D.M. 123/2004 deve impegnarsi irrevocabilmente, direttamente ed autonomamente, a versare al Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della semplice

richiesta scritta di quest’ultimo, senza eccezione alcuna, la somma dovuta, in conseguenza dell’inadempimento dell’Appaltatore, nei limiti della somma garantita.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ex art.1994 c.c.) e la rinuncia al termine di cui all’art.1957 c.c. in caso di escussione totale o parziale della garanzia costituente la cauzione definitiva, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto; in mancanza, la Stazione Appaltante tratterà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.

L’eventuale mancato pagamento dei premi non può in nessun caso essere opposto al Beneficiario. Spese, imposte e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia, non saranno posti a carico del Beneficiario.

La firma del Garante deve essere legalizzata da Notaio con certificazione dei poteri di firma.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti si richiama quanto stabilito dagli artt. 107 e 108 del Regolamento.

La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche superiore all’importo della cauzione.

Fermo restando quanto sopra scritto, si richiama per la cauzione definitiva il D.Lgs.163/2006 e s.m.i., il D.M. 123/2004, Schema Tipo 1.2. L’Appaltatore dovrà presentare oltre alla Scheda Tecnica 1.2 anche il testo integrale dello Schema Tipo 1.2 per la verifica da parte della Stazione Appaltante.

Riduzione delle cauzioni

L’importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva è ridotta del 50% (cinquanta percento) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo, è necessario che ciascuna Impresa sia certificata UNI EN ISO 9001:2000.

Art.9 Assicurazioni

Ai sensi del D.Lgs.163/006, l’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa Appaltatrice ha l’obbligo di stipulare, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza, è onere dell’Impresa Appaltatrice, di ritenersi compensato nel corrispettivo dell’Appalto, l’accensione presso compagnie di gradimento della Stazione ppaltante, di polizze relative a:

- ✓ ASSICURAZIONE RCT per un massimale minimo di euro un milione per danni a persone, cose ed animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera ed al collaudo;

- ✓ ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI INCENDIO, SCOPPI, AZIONE DEL FULMINE per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, con massimale minimo pari al doppio dell'ammontare del contratto.

Le polizze di cui ai precedenti punti dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'Appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato di avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Tutti i rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti, le franchigie, si intendono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore inoltre, è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'Assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

Art.10 Disciplina del Subappalto

Il contratto d'Appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'affidamento in Subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni, è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante ed al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art.18 della Lg.55/1990 e s.m.i.

Il Subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dal D.P.R. 34/2000 nella misura necessaria ad eseguire le lavorazioni in subappalto.

L'autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.P.R. 252/98.

I lavori o le parti d'opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto, sono esclusivamente quelle indicate nell'apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara ovvero, nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse.

L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art.2359 c.c. con l'Impresa Subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare alla Stazione Appaltante, con riferimento a tutti i subcontratti per l'esecuzione dell'Appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L’Appaltatore, e per suo tramite le Imprese Subappaltatrici, trasmettono inoltre alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché ogni quadrimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell’art.18 comma 3bis della Lg.55/90, il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, sarà effettuato dall’Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai Subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate entro 20 (venti) giorni dalla data di effettuazione di ciascun pagamento.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dal Direttore Lavori, anche attraverso la “Direzione Provinciale del Lavoro”, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante assegnerà un termine perentorio non superiore a giorni quindici, per l’allontanamento dei Subappaltatori non autorizzati.

La medesima disciplina troverà applicazione anche per le attività che richiedono l’impiego della manodopera, quali noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente superiori al 2% (due percento) dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta percento) dell’importo del contratto da affidare.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle Imprese Subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L’Appaltatore dovrà far redigere al Subappaltatore il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento Cantiere (PSC) redatto dal Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 106/2009 (ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) e del POS redatto dall’Impresa Appaltatrice.

L’Appaltatore è comunque responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale delle Imprese Subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ai sensi del D.Lgs. 106/2009 e deve promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le Imprese Subappaltatrici e lavoratori autonomi per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi dello stesso Decreto.

I lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza dell’Appaltatore e sono tenuti a fornire al Coordinatore per la Sicurezza un piano complementare di dettaglio comprensivo della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 106/2009 per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

In assenza del piano complementare di dettaglio o del Piano Operativo di Sicurezza definiti precedentemente, non sarà dato inizio alle rispettive lavorazioni.

Si richiama quanto stabilito dall’art.141 del Regolamento.

Art.11 Oneri, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore

Fermo restando quanto previsto precedentemente, sono a carico dell’Appaltatore e quindi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell’Appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e

gli obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del presente documento e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto secondo le disposizioni del D.Lgs.163/2006.

Oneri a carico dell'Appaltatore finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

1. le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2. il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
3. il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
4. gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari nel numero e delle caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
5. le spese necessarie per le varie protezioni opere esistenti, i mezzi, gli attrezzi, i trabattelli, ecc..; le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e la postazione D.L. (armadietto porta-documenti opportunamente chiuso a chiave all'interno della “baracca di cantiere”), i servizi igienici (inclusa l'illuminazione, energia, ecc...), gli estintori, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
6. le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
7. le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso, nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi. Lo sgombero del cantiere entro tre giorni dall'ultimazione dei lavori. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione disponendo la relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa vigente (D.Lgs.22/77, D.M. 05/02/98, Lg.443/01). Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il D.L. inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il D.L. potrà chiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
8. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché nel caso venga disposta la sospensione dei lavori siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
9. l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;
10. l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla D.L. le seguenti informazioni/documenti:

- 10.1 la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleva l’Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
- 10.2 la trasmissione di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall’Appaltatore per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature, il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dalla D.L.;
- 10.3 il report periodico (settimanale) di avanzamento lavori;
11. tutte le spese e costi diretti ed indiretti per le prove, misure, collaudi e quant’altro richiederà in cantiere la Direzione Lavori, sia durante l’avanzamento lavori che alla fine, sia nelle operazioni di collaudo e/o regolare esecuzione;
12. tutti i costi per allestire le campionature da approvare dei materiali, manufatti, corpi illuminanti, serramenti e quant’altro a progetto, presso l’area che verrà indicata in cantiere;
13. tutti gli oneri, costi diretti ed indiretti per le certificazioni, omologazioni, collaudi, rapporti di prova, modulistica VV.F. ed allegati a firma di professionista iscritto negli Elenchi M.I. Lg. 818/84 e quant’altro relativamente alla prevenzione incendi.

Oneri a carico dell’Appaltatore finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori:

14. le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo tutte le strumentazioni ed i materiali che il D.L. riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti all’effettuazione di tutte le prove, ivi inclusi i necessari campioni (in contraddittorio con la D.L. o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli), la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati richiesti dalla D.L. e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, in appositi locali presso i luoghi di lavoro o presso l’ufficio della D.L. dei campioni dei materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del D.L. che del’Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l’autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti e/o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione dei danni di qualsiasi natura, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L. (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
15. la responsabilità della conservazione delle opere, dei materiali, degli impianti eseguiti, sino alla consegna dei medesimi e l’impegno di ripristinare le opere e sostituire a propria cura e spese tutti gli elementi e le apparecchiature deteriorate per opera di terzi ed asportate;
16. la presenza continua di un tecnico qualificato e di gradimento per la Direzione Lavori, per garantire in modo assolutamente continuativo e qualificato la Direzione del cantiere;
17. le comunicazioni di presenza personale e mezzi in cantiere da concordare con la D.L.;
18. la guardia e la sorveglianza per tutto il periodo dei lavori del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Ente Appaltante assicurando che per tutto il periodo dei lavori sia assolutamente impossibile, attraverso le aree di cantiere, poter accedere all’interno dell’edificio scolastico;

19. le spese di cui al combinato disposto dell’art.193 del Regolamento e 37 del Capitolato Generale;
20. l’esecuzione di fotografie, di formato minimo 13x18, di fotografie digitali, di filmati delle opere in corso durante gli stati di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio insindacabile del D.L.;
21. gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs.22/97 e s.m.i.;
22. durante il periodo di realizzazione delle opere, l’Impresa Appaltatrice è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del proprietario dei locali in cui i lavori si svolgono, sia di terzi che possono eventualmente consegnare materiali occorrenti per la realizzazione dell’opera stessa. La responsabilità riguarda anche il caso di danni provocati da negligenza e da una non corretta custodia o utilizzo di materiali e strumenti;
23. il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Ente Appaltante, nonché a richiesta della D.L., l’uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone, di eventuali tra battelli, senza poter pretendere per ciò compensi di sorta.

Oneri a carico dell’Appaltatore derivanti da obblighi e responsabilità dell’Appaltatore stesso:

24. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni notturne nei punti prescritti e di quant’altro venisse indicato in particolare dalla D.L. a scopo di sicurezza;
25. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, come previsto precedentemente nel presente documento, nonché le spese di fidejussioni prestate a qualunque titolo;
26. le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia, inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’Appalto, fino alla presa in consegna dell’opera, anche ai sensi dell’art.112 del Regolamento e 8 del Capitolato Generale;
27. le spese di passaggio e per le occupazioni temporanee, sia di suolo pubblico, sia privato, al di fuori delle aree di cantiere, le spese per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
28. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi dei danni tutti, ad opere, persone o cose, durante l’esecuzione dei lavori;
29. il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o a piè d’opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e manufatti del presente Appalto;
30. l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al contratto d’Appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l’esecuzione dei lavori, per la redazione del POS dell’Impresa Appaltatrice e quelle per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i Dispositivi di Protezione Individuale, e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dell’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale della Direzione, sorveglianza e collaudo;
31. oneri per le sottoelencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
 - Responsabile di Prevenzione e Protezione;
 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per le Imprese Subappaltatrici con il coordinamento a carico dell’Appaltatore;
32. le spese per la periodica visita medica e prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori; responsabilità per le Imprese Subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
33. l’approntamento del programma dei lavori da sottoporre alla D.L. secondo quanto previsto nel presente documento;
34. la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi, compilati nel rispetto del progetto posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni che l’Appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione degli accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Sono altresì a carico dell’Appaltatore, la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro “esecutivo” e la firma della D.L.: solo a tali elaborati l’Appaltatore dovrà fare riferimento per dare corso ai lavori, essendo sua cura annullarne e conservarne a parte le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall’Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte sui materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell’arte, risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazione attesi dall’opera e dalle sue componenti, l’Appaltatore provvederà a darne notizia alla D.L. e, ottenuta l’approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, né per indennizzi, né per rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori;
35. gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte degli Enti diversi ed in particolare tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc... comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure, in relazione all’esecuzione delle opere appaltate, sia in corso d’opera, sia al termine dei lavori, per ottenere la piena fruibilità delle opere realizzate. Inoltre l’Appaltatore dovrà eseguire tutte le pratiche e sostenere gli oneri per eventuale occupazione temporanea di aree della Proprietà del sito, rientranti nel comprensorio entro il quale deve realizzarsi l’intervento in progetto. Infine dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, ecc... comunque denominati, da parte dei competenti uffici, istituti, enti, organismi ed autorità preposte (ISPESL, ASL, PREFETTURA, ecc...), occorrenti per l’installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze occorrenti per il rilascio dell’agibilità delle opere realizzate avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove, nel corso del contratto, eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione delle opere, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento sotto qualsiasi forma potrà, a tale titolo, vantare l’Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove invece tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell’Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che, sebbene giudicati da questi necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati, non possono essere previsti dall’Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità;
36. gli oneri connessi alla redazione ed all’inoltro di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento/rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi relativamente alla certificazione di corretta posa e di dichiarazione di conformità di eventuali materiali utilizzati al fine della prevenzione incendi e le eventuali analisi di professionisti abilitati per

- la certificazione di materiali diversi per forma, dimensione, ecc... rispetto a quello che risulta sul certificato di omologazione e/o sul rapporto di prova;
37. le spese per l’uso delle discariche autorizzate, di rifiuti, essendo a cura ed onere dell’Appaltatore lo smaltimento nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i rifiuti comunque generati in sito durante l’esecuzione dei lavori;
 38. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori, venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò, completamente senza riserva alcuna, la Stazione Appaltante, la D.L. ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
 39. le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti di autore, nel caso i dispositivi emessi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della Lg. N.633/41 e del Regio Decreto n.1127/39;
 40. le spese e gli oneri tutti per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche, certificazioni in corso d’opera e prestazionali che il D.L. riterrà necessari;
 41. l’approntamento prima del Certificato di Regolare Esecuzione, degli elaborati finali come costruito. Tutte le tavole complete, per ogni intervento eseguito “as-built”. Di tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente una copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto magnetico (AUTOCAD e compatibili) in accordo con la Direzione Lavori;
 42. gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall’Appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed a terzi.

L’uso anticipato di parte dell’opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante non comporta diritto per l’Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l’Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di verbale apposito, dello stato dei luoghi e di presa in carico da parte della Stazione Appaltante. In tale caso l’obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione Appaltante.

Art.12 Trattamento retributivo dei lavoratori

L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l’Appaltatore è altresì responsabile dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni ree nell’ambito del subappalto (art.36 Lg.300/70 e art.18 comma 7 Lg.55/90). In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, ai sensi dell’art.13 del Capitolato Generale, sarà ordinato all’Appaltatore per iscritto di provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all’Appaltatore e trattenendo una somma pari al 5% (cinque per cento) delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art.13 Tutela dei lavoratori

L’Appaltatore, e per suo tramite i Subappaltatori, trasmetteranno alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, fino all’ultimazione lavori (Lg.55/90, art.18 comma 7).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Si richiama integralmente l’art.7 del Capitolato Generale.

La Stazione Appaltante precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge relativamente a sicurezza, condizioni lavoro, previdenza ed assistenza sono:

- INPS sede di Torino
- INAIL sede di Torino
- ASL ASL TO4, sede di Ivrea;
- CASSA EDILE sede di Torino;
- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO sede di Torino;
- ENTE SCUOLA sede di Torino.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva ed individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale dei carichi pesanti.

In caso di inottemperanza degli obblighi testè precisati, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l’inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

Art.14 Piani di sicurezza e sicurezza dei lavoratori

Ottemperanza al Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e s.m.i.

L’Appaltatore, 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dei lavori dovrà presentare per l’approvazione il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio.

L’Appaltatore è tenuto a presentare il Piano di Sicurezza (POS) che integra il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto, affinché possa essere accettato dal Responsabile per la Sicurezza in Fase Esecutiva.

È compito e onere dell’Impresa Appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi a cui ritenga di affidare in parte i lavori o prestazioni specialistiche in essa compresi.

In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni della normativa vigente, consegnare alla Stazione Appaltante e al D.L. copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi, copia della comunicazione all’ASL e all’Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione delle emergenze.

All’atto dell’inizio dei lavori e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l’Appalto e cioè:

- che il Committente è il Comune di Volpiano e per esso in forza delle competenze attribuitegli, il Responsabile del Procedimento;
- che il Responsabile dei Lavori sarà nominalmente definito all’atto dell’assegnazione dell’Appalto dal Comune di Volpiano;
- che i lavori appaltati è stato nominato come Responsabile per la Sicurezza in Fase Esecutiva l’ing. POVERO Vincenzo. L’Impresa è altresì obbligata nell’ottemperare a quanto prescritto dal D.Lgs.163/06 di inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”;
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere (spogliatoio, servizi igienici, attrezzature di pronto soccorso, ecc...);
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschetti di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali, tute da lavoro, ecc... che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni.

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza, il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva.

Art.15 Norme antinfortunistiche

L’Impresa Aggiudicataria dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni contemplate nel DPR 164/56 e nella Lg.55/90 relativamente alla prevenzione infortuni sul lavoro.

In particolare la Ditta Aggiudicataria dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell’art.18 della Lg.55/90.

Tale piano è messo a disposizione dal Direttore Tecnico di cantiere il quale è responsabile del rispetto del piano stesso da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori in modo che durante l’esecuzione dei lavori siano adottati tutti i mezzi ed i provvedimenti idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto dei propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comunque

l'Appaltatore stesso responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso terzi per cui terrà sollevato ed indenne il Comune di Volpiano.

Copia di tale piano inoltre dovrà essere consegnata all'Amministrazione e dovrà essere anche posta a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri e che, in conformità all'art.31 comma 2 della Lg.216/95 formerà parte integrante del Contratto di Appalto.

L'Impresa medesima dovrà attenersi infine ai disposti del D.Lgs. del 17.09.1994 che recepisce le otto Direttive Comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Art.16 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di Direzione Lavori, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante secondo la normativa vigente o quella emanata in corso d'opera.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile che penale, in caso di infortuni, ricadrà interamente e solamente sull'Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione Appaltante sia a Direzione Lavori.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore Lavori.

Salvi gli adempimenti di cui al D.lgs.106/2009, l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l'Appaltatore provvederà anche alla nomina del Medico Competente.

L'Appaltatore provvederà infine alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dall'aggiudicazione delle normative vigenti in materia.

Art.17 Domicilio dell'Appaltatore

Nel contratto l'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del Cap. Gen., presso la sede dell'amministrazione appaltante.

Art.18 Condotta dei lavori e Direttore Tecnico del Cantiere

Ai sensi dell'art.4 del Cap. Gen. l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata dal suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell’Impresa, l’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (Lg.55/90 art.18 comma 8).

Ai sensi dell’art.6 del Cap. Gen., il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Nel caso in cui l’Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di Imprese o ad un consorzio, l’incarico della Direzione Tecnica di Cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere.

Tale delega deve indicare specificatamente le attribuzioni del direttore, anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art.19 Disciplina e buon ordine del cantiere

L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l’allontanamento o la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Art.20 Accesso al cantiere

L’Appaltatore dovrà garantire l’accessibilità a tutte le aree di cantiere previa autorizzazione della D.L. per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la D.L. ritenesse opportuno far eseguire.

L’area di cantiere e l’impianto, nelle parti che la D.L. e la Stazione Appaltante riterrà opportune, dovranno essere rese disponibili e posate in assoluta sicurezza per poter svolgere qualsiasi evento temporaneo che la Stazione Appaltante e la D.L. ritenessero necessari.

Qualora si rendesse necessario, per giustificati motivi, garantire la disponibilità di parte delle aree di cantiere, l’Appaltatore sarà tenuto a modificare, previo ordine scritto della D.L., la recinzione di cantiere, l’impianto dei baraccamenti e tutto quanto necessario, senza per questo dare adito a richieste di maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Tutto il personale deve essere dotato di elmetto, scarpe o stivali di sicurezza omologati e devono essere messi a disposizione almeno n.2 giubbotti con evidenziatori catarifrangenti omologati per gli addetti all’impartire indicazioni durante la movimentazione dei mezzi pesanti nell’area di cantiere.

Un numero adeguato di DPI sopra richiamati dovranno essere messi a disposizione per il personale esterno (Direzione Lavori) e per altro personale in visita presso il cantiere.

C. INIZIO DEI LAVORI

Art.21 Consegna dei lavori

Successivamente alla data di stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori provvederà a fissare la data ed il luogo di consegna dei lavori e delle pertinenti aree comunicando all’Appaltatore tali informazioni.

Qualora si verificassero le condizioni, i lavori potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato ai sensi dell’art.338, l. 2248/1865, allegato F dell’art.129 comma 1 e 4 del Regolamento.

All’atto della consegna verrà redatto il verbale generale di consegna dove sarà richiamato il preventivo assenso del Dirigente Scolastico al cronoprogramma lavori approvato per conoscenza.

Il termine per l’ultimazione dei lavori decorre dalla data del verbale generale di consegna senza che l’Impresa abbia il diritto ad invocare alcun motivo di ritardo.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.

Nel giorno e nell’ora fissati dalla D.L., l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici, comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede impiegare nell’Appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie Imprese Subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre i dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del Subappalto o cottimo.

L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, l’Impresa presenterà alla Direzione Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in evidenza l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare, in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, la Direzione Lavori, d’intesa con la Stazione Appaltante, comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Impresa entro 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla D.L.

Decorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si dirà approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla D.L.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma, delle particolari condizioni di accesso al cantiere, della riduzione o sospensione delle attività per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori, dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa Appaltatrice e che non comportino modifica della scadenza contrattuale, sono approvate dal D.L. subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Dal giorno della consegna, ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti ed indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

D. ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.22 Materiali, campionature e prove tecniche

Come in precedenza indicato nel presente Capitolato, è a carico dell’Appaltatore, perché da ritenersi economicamente rientranti senza riserva alcuna nell’importo a corpo d’Appalto “chiavi in mano” e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta della D.L., alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura ed esecuzione, da parte del Direttore Lavori stesso.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dalla D.L. e dall’Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell’Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla D.L.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o i pezzi speciali anche se solamente previsti dal progetto.

La data di presentazione della campionatura al D.L. deve considerare sia il tempo (15 giorni) entro cui la D.L. esprimerà la propria valutazione, sia la data di utilizzo quale prevista nel programma lavori, valutando correttamente il tempo di approvvigionamento.

È pertanto sola responsabilità dell’Appaltatore presentare con congruo anticipo all’approvazione del D.L. le campionature, non potendo l’Appaltatore invocare la mancata approvazione quale motivo di ritardo nell’esecuzione dei lavori.

È altresì a carico dell’Appaltatore l’esecuzione di tutte le prove, controlli in corso d’opera e finali, ritenuti necessari per l’accertamento della qualità e delle caratteristiche esecutive, funzionali e prestazionali di componenti, materiali (essendo a carico dell’Appaltatore anche tutta l’attrezzatura e i mezzi necessari per l’esecuzione degli stessi, è a carico dell’Appaltatore anche il prelievo e l’inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal D.L. per l’ottenimento dei relativi certificati).

Sono a carico dell’Appaltatore, l’esecuzione di tutte le ulteriori prove richieste dal D.L. e/o dagli incaricati, ritenute necessarie per accertare la qualità del prodotto. Le campionature non accettate dovranno essere sostituite secondo le indicazioni della D.L. finché non verranno accettate per iscritto per il loro impiego/posa. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità pertanto, qualora venga accertata, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse e fino allo scadere della garanzia, la non corrispondenza dei materiali e/o di parte delle opere, alle prescrizioni contrattuali, l’Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali, all’effettuazione delle verifiche e delle prove, alla messa in ripristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire la sostituzione e le modifiche; l’Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con la D.L.; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale. Il D.L., ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà verbale di ultimazione lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’Appaltatore siano state eseguite tutte le

modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del Cap. Gen.

Art.23 Qualità e provenienza dei materiali, loro impiego e controllo

I materiali da impiegare, il loro impiego ed i controlli, saranno conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dalle norme contenute nel presente Capitolato.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art.21 del Capitolato Generale delle OO.PP.

In ogni caso i materiali, prima della loro collocazione in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati insindacabilmente dalla D.L.

Qualora la D.L. avesse rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla a totale sua cura e spese ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, sempre a cura e spese dell’Appaltatore.

Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I controlli, richiesti dalle norme vigenti o comunque ordinati dalla D.L. e dal Collaudatore, compresi quelli da eseguire mediante il Servizio Tecnico del Comune, saranno a carico dell’Appaltatore, ivi compresi i prelievi dei campioni di qualsivoglia materiale previsto in progetto.

Le spese conseguenti saranno tutte a carico dell’Appaltatore il quale risponderà della buona riuscita delle opere anche con i risultati positivi dei controlli.

Art.23.1 Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane, gesso

- ❖ **ACQUA:** l’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.
- ❖ **CALCE:** le calce aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.
La calce grassa in zolle dovrà pervenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose o altrimenti inerti.
La calce viva in zolle, al momento dell’estinzione, dovrà essere perfettamente anidra: sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben riparati dall’umidità.
Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di arena, la calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego.
- ❖ **LEGANTI IDRAULICI:** i cementi da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al DM 03 giugno 1968 ed alle altre norme vigenti in materia. Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall’umidità.
- ❖ **POZZOLANE:** saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritto dal R.D. 2230/1939.

- ❖ **GESO**: il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, in modo da non lasciare residui sul setaccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’umidità.

Art.23.2 Sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi

- ❖ **GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA**: le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovranno avere le qualità stabilite dal D.M. 14 febbraio 1992 che approva le “Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
La sabbia deve essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 2mm per murature in genere e del diametro di 1mm per gli intonaci e le murature.
L’accettabilità della sabbia verrà definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del D.M. 03 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi e nelle altre norme vigenti in materia. Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 5cm se si tratta di lavori correnti di fondazione o elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti e simili, di 4cm se si tratta di volti di getto, da 1cm a 3cm se si tratta di cappe d volti o di lavori in cemento armato o a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di 1cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti o in lavori di cemento armato o a pareti sottili nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
- ❖ **PIETRE NATURALI**: pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere soggette ed avere un’efficace adesività alle malte.
Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua.

Art.23.3 Serizzo antigorio

Materiale da utilizzare per la realizzazione del nuovo rivestimento scala esterna (pedate, alzate e pianerottoli).

Le lastre di serizzo da utilizzare, secondo le geometrie e dimensioni richiamate nello schema allegato alle tavole grafiche di progetto, devono essere di regolare tessitura del materiale ed a livello cromatico priva di qualunque difformità e variazioni ed assolutamente prive di macchie e/o “chiazze” di materiale concentrato che ne sminuisca la regolarità della “tessitura lapidea”. A tale proposito la D.L. ha facoltà assoluta ed insindacabile di rifiutare lastre di pietra di serizzo per le pedate, alzate e pianerottoli, anche se posate in opera, che non rispondano alla “regolarità di tessitura” per uniformità, colore e quant’altro; conseguentemente l’Appaltatore, a sua totale cura e spese, deve provvedere a rimuovere il materiale rifiutato, senza alcuna riserva, anche se già in opera e sostituirlo con altro idoneo ed accettato dalla D.L.; anche la posa delle singole lastre di

pietra di serizzo lungo lo sviluppo della scala, deve avvenire “a disegno” e secondo le tecnologie e fatture previste nello schema di progetto.

Art.23.4 Porte tagliafuoco

Le porte antincendio, con qualsiasi materiale siano state realizzate, necessitano di una posa in opera accorta e precisa, con gli irrigidimenti strutturali in carpenteria metallica previsti sulle tavole di progetto, ovviamente osservando sempre le modalità di collegamento alla parete che dovrà sostenerle prescritte dalla società produttrice (vedere scheda tecnica allegata alla porta da montare: la scelta della porta dovrà anche avvenire in funzione di detta caratteristica). Errate modalità di montaggio infatti potrebbero compromettere la finalità di elemento tagliafuoco richiesta alla porta antincendio e quindi non garantire le stesse prestazioni osservate durante le fasi di collaudo eseguite presso i laboratori specializzati.

In particolare, la posa di queste porte speciali richiede che siano esenti fessure lungo i collegamenti al telaio di ancoraggio e la muratura di supporto e che le sigillature e i coprifili, che devono garantire l’ermeticità, vengano eseguiti con materiali idonei a sopportare eventuali incendi per il tempo indicato.

Il senso di apertura deve essere insindacabilmente quello indicato sulla tavola di progetto allegata (senso di apertura sempre esterno rispetto all’ambiente ritenuto a rischio di incendio), su di esse viene, come indicato nell’abaco di progetto, montato un maniglione antipánico che, con semplice spinta, consenta l’apertura della porta stessa e l’accesso alle vie di fuga.

N.B.: a totale carico dell’Appaltatore ogni onere e spesa per la consegna, a serramenti REI tutti posati in opera, della modulistica VV.F. a firma di tecnico abilitato, iscritto negli elenchi M.I. Legge 818/84, DICH.PROD.-2008.

Art.23.5 Tubazioni aeree circuiti antincendio

Normative di riferimento: UNI8863, UNI5741, UNI7287, UNI5192, UNI2254, UNI2229, UNI5727, UNI9182.

Le tubazioni inerenti l’impianto idrico antincendio devono essere dimensionate secondo le seguenti velocità massime:

- V=3,6 m/s per tubi sino al diametro 2”
- V=4,5m/s per tubi superiori al diametro 2” ½

Relativamente al fluido interno alle tubazioni, questo deve avere le sottoelencate caratteristiche tecniche:

- Pressione max di esercizio 1000 kPa
- Temperatura di esercizio 15°C
- Pressione nominale di linea PN 16

Trattandosi di impianti ad umido si devono usare tubazioni secondo UNI8863 serie media SS nere con estremità filettate fino al diametro ≤ 2 ”, tubazioni secondo UNI8863 serie media SS nere con estremità lisce fino al diametro ≤ 4 ” e tubazioni nere secondo UNI7287 per il collegamento di tubazioni con diametro > 4 ”.

Per quanto riguarda la raccorderia, questa deve essere in ghisa malleabile filettata zincata secondo la UNI 5192.86 per gli impianti a secco mentre deve essere in ghisa malleabile filettata nera secondo la UNI 5192.86 per gli impianti ad umido.

Per tubazioni con diametro $\leq 2''$ le giunzioni devono essere di tipo filettato con passo gas. Per tubazioni aventi diametro $> 2''$ le giunzioni devono essere realizzate con giunti Victaulic o con flange in acciaio UNI673 Aq 42, forgiate a stampo, tornite esternamente, internamente e sulla superficie di contatto, nere o zincate dopo lavorazione, del tipo a collarino filettate gas UNI2254 PN 10/16 con risalto UNI2229/67 e rigatura di tenuta.

I bulloni saranno zincati e completi di vite del tipo a testa esagonale e di dado esagonale secondo UNI5727-65.

Le reti di tubazioni devono essere realizzate in modo da poter essere facilmente e completamente smontabili in caso di necessità, devono essere inoltre osservati scrupolosamente osservati sia il dimensionamento che il posizionamento delle tubazioni. In particolare sulle tubazioni principali devono essere installati giunti Victaulic. I tubi di diametro da 1'' a 2'' devono essere collegati fra di loro a mezzo di raccordi in ghisa malleabile filettati.

I terminali delle tubazioni devono essere accuratamente sbavati e smussati prima dell'esecuzione delle filettature.

Per l'unione delle tubazioni e raccordi filettati si deve usare il nastro in teflon oppure altro materiale approvato.

Tutte le tubazioni devono essere installate con una pendenza verso i montanti di almeno 2mm per metro lineare in modo da permettere lo scarico dell'acqua in caso di necessità.

Eventuali tratti di tubazioni o parti dell'impianto per i quali non è possibile lo scarico attraverso i montanti, devono essere muniti di rubinetto di scarico di diametro 1'' da porsi ad un'altezza di circa 2m dal pavimento.

Tutti i tratti di tubazione passanti attraverso i muri, i pavimenti o i soffitti, devono essere muniti di cannotti.

Non è permessa alcuna saldatura in opera all'interno dei fabbricati salvo l'eventuale deroga scritta da parte del Committente.

Le superfici interne delle tubazioni devono essere liberate da ogni traccia di sporcizia, residui di lavorazione e scorie di ruggine.

Il metodo di pulizia e lavaggio linee deve essere concordato con la D.L.

L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese a tutte le opere provvisorie temporanee necessarie per l'adduzione e lo scarico dell'acqua e/o aria compressa necessari per il lavaggio delle tubazioni ed apparecchiature accessorie.

Se è richiesto il lavaggio con detergente e/o gas inerte, l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, a fornire le apparecchiature ed i prodotti di consumo necessari.

Per le operazioni di lavaggio le tubazioni devono essere isolate da tutte le apparecchiature mediante flange cieche e tappi metallici.

Qualora ciò non fosse possibile e sulle tubazioni non fossero stati previsti filtri permanenti, l'Appaltatore deve provvedere ad installare filtri temporanei per la protezione delle pompe e delle valvole di regolazione e di tutte le altre apparecchiature.

Dopo le operazioni di lavaggio, i filtri temporanei devono essere rimossi; i filtri permanenti, se presenti, devono essere smontati ed accuratamente puliti.

Le tubazioni pulite con soluzioni detergenti devono essere successivamente lavate con acqua per eliminare ogni traccia di detergente.

Le prove di tenuta devono essere condotte su tutte le linee di tubazione prima di effettuare i collegamenti finali alle apparecchiature di impianto e prima del ripristino delle tracce ove le tubazioni siano incassate nelle pareti o nelle solette.

Le tubazioni devono essere sottoposte a prova idraulica per la durata di 24 ore.

Pressioni di prova idraulica:

- reti acqua antincendio 1600 kPa

Le prove devono essere eseguite in contraddittorio alla presenza della D.L.

L’Appaltatore deve realizzare tutte le opere provvisorie necessarie per le prove di tenuta e fornire le pompe, gli strumenti e le apparecchiature necessarie.

Le prove di tenuta devono essere eseguite per tratti di tubazione in modo da non intralciare il proseguimento dei lavori.

Gli strumenti, le valvole, le apparecchiature e quant’altro potrebbe essere soggetto a danneggiamento deve essere isolato dalle tubazioni mediante l’interposizione di dischi o flange cieche.

Con il sistema pressato e le valvole chiuse la pressione deve essere mantenuta per il periodo richiesto senza apprezzabili diminuzioni.

Le perdite ed i difetti riscontrati in sede di ispezione e prove di tenuta devono essere riparati immediatamente a cura e spese dell’Appaltatore e le prove ripetute fino ad esito favorevole.

Prima della accettazione finale, tutti i sistemi devono essere provati alle condizioni di esercizio, in accordo alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo le indicazioni che fornirà la D.L.

Tutte le valvole devono essere manovrate alle condizioni di esercizio per verificarne la funzionalità.

I vari fluidi devono circolare senza provocare vibrazioni, rumore o perdite.

Nelle tubazioni di trasporto liquidi non devono formarsi sacche d’aria e in quelle per i gas ristagni di condensa.

I drenaggi e gli sfiati devono scaricare liberamente travasi o perdite.

I difetti evidenziati devono essere rimossi a cura e spese dell’Appaltatore, fino alla completa accettazione della D.L.

L’Appaltatore è tenuto a fornire l’assistenza che la D.L. riterrà necessaria, i cui oneri sono quindi compresi nel prezzo a corpo dell’Appalto, alla messa in servizio di tutti gli impianti.

Gli staffaggi devono essere realizzati con profilati e mensole di ancoraggio in acciaio al carbonio Fe37 zincati a caldo.

Devono essere realizzati in modo da eseguire facilmente e rapidamente strutture di sostegno quali traverse, mensole e strutture autoportanti sul posto di installazione.

I collegamenti e gli ancoraggi vanno eseguiti tramite organi meccanici zincati quali dadi e bulloni, barre filettate, ecc...

Il sostegno delle tubazioni deve avvenire mediante collari pensili con giunto sferico ove necessiti evitare la deformazione della barra filettata in conseguenza della dilatazione lineare dovuta all’escursione termica (tubazione acqua calda > 50°C), senza giunto sferico per le altre tubazioni.

I collari in acciaio zincato devono essere corredati di barre filettate e bulloni anch’esse in acciaio zincato e di profilato in gomma per insonorizzare le tubazioni.

I supporti e gli staffaggi devono essere dimensionati considerando il peso proprio, il peso delle tubazioni piene di acqua ed il peso dell’isolamento e le spinte statiche e dinamiche.

I supporti e gli staffaggi devono essere spazati in modo da evitare sovraccarichi alle strutture dell’edificio e spinte anomale ai bocchelli delle macchine collegate alle reti di tubazioni. L’Appaltatore deve fornire alla D.L., per verifica ed approvazione, tutti i dati relativi ai carichi statici e le spinte direzionali gravanti sulle strutture dell’edificio per le staffe principali.

La spaziatura deve essere tale da evitare inflessioni apprezzabili alle tubazioni supportate.

La tabella che segue prescrive le distanze massime tra gli staffaggi:

TUBO	DISTANZA MASSIMA (m)
DN25	2,0
DN32	2,5
DN40	2,5
DN50	3,0

La tabella non è applicabile nei casi in cui valvole, flange, filtri od altre apparecchiature creino carichi concentrati tra due punti di staffaggio.

Il sovraccarico permesso dalle strutture dell’edificio può porre dei limiti alla posizione degli staffaggi, in contrasto con la tabella di cui sopra.

In questo caso si devono prevedere i limiti dovuti alla struttura dell’edificio fatto salvo che non deve essere superata la distanza massima assegnata dalla tabella.

L’Appaltatore deve presentare alla D.L. campionatura di tutte le tipologie di staffaggio per approvazione prima della costruzione e sarà tenuto ad effettuare, senza richiedere extracompensi, eventuali modifiche che la D.L. riterrà di far apportare, in accordo con l’Appaltatore. Le tubazioni da isolare devono essere supportate con distanziatori che permettano la posa dei materiali isolante.

I distanziatori devono garantire l’annullamento del ponte termico nel caso di tubazioni convoglianti acqua refrigerata e potabile fredda ad evitare la formazione di condensa.

Gli staffaggi ed i supporti devono essere realizzati e posti in opera in modo da non comprimere o danneggiare l’isolamento.

Le staffe devono essere ancorate alle strutture in calcestruzzo o in muratura dell’edificio a cura dell’Appaltatore.

Per il fissaggio su pareti e strutture in calcestruzzo, ove non siano già state predisposte allo scopo strutture metalliche dalle opere civili, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli ad espansione e su quelle in muratura a zanche murate.

Tutti i sistemi di ancoraggio devono essere approvati dalla D.L. prima dell’inizio dei lavori mediante campionatura. Non è comunque permesso l’uso di chiodi sparati.

È permesso staffarsi alle strutture in calcestruzzo precompresso solo se predisposto allo scopo.

La resistenza a trazione di tutti i componenti del sostegno, compreso l’ancoraggio alla struttura del fabbricato, deve essere basata sui carichi di prova di seguito specificati:

DIAMETRO TUBO	CARICO DI PROVA
DN50	2000 N
DN50 – DN100	3500 N

Quando viene sottoposto al carico di prova sopra specificato, nessun componente del sostegno deve oltrepassare il suo carico di snervamento.

La sezione trasversale di ciascun componente del sostegno non deve essere inferiore ai seguenti valori:

DIAMETRO TUBO	SEZIONE TRASVERSALE	BARRE FILETTATE (UNI)
DN50	30 mmq	M 8
DN50 – DN100	50 mmq	M 10

Tutte le valvole devono essere dotate di targhette di dimensioni unificate riportanti la numerazione della valvola ed il servizio.

La dimensione dei caratteri deve essere tale da rendere agevole la lettura ad una distanza minima di 2m o comunque da distanza superiore in caso di montaggio su tubazioni e/o dispositivi non accessibili.

Le targhette devono essere in alluminio anodizzato o plastica dura con scritte pantografate e dotate di distanziatore per consentire la posa della coibentazione.

Il fissaggio delle targhette deve avvenire mediante viti o chiodi a strappo o catenella metallica.

L’Appaltatore deve produrre una campionatura per approvazione da parte della D.L. prima della installazione di tutte le tipologie previste.

Le linee devono essere identificate con targhette poste nei seguenti punti:

- in corrispondenza di valvole di sezionamento;
- sui due rami di una tubazione che attraversa una parete;
- ad ogni diramazione della tubazione principale.

La scritta deve essere in caratteri tali da potersi leggere facilmente dalla quota del pavimento.

Le linee devono essere inoltre identificate con i colori codificati ogni 15m per mezzo di bande di nastro in vinile indelebili e della larghezza minima di 50mm incollate utilizzando l’adesivo raccomandato dalla casa fornitrice.

Art.24 Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Art.24.1 Demolizioni e rimozioni

N.B.: tutti i pavimenti interni alla scuola dove si dovrà operare per l’esecuzione dei lavori ad ogni livello, oggetto del presente appalto, devono a cura e spese dell’Appaltatore essere protetti per non essere danneggiati in alcun modo durante tutta l’esecuzione dei lavori (la protezione dei pavimenti deve essere tale da garantire che non si infilino sotto la protezione “granuli” di detriti che possono danneggiare i pavimenti). Qualunque danno dovesse verificarsi durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere rimborsato dall’Appaltatore il quale, a sua cura e spese, dovrà ripristinare a “regola d’arte” e secondo la “buona tecnica del costruire” tutti i danneggiamenti eventualmente arrecati nelle’esecuzione lavori.

Qualora durante l’operazione di consegna dei lavori all’Appaltatore, questi rilevasse danni già in essere a pavimenti e/o a pareti e/o a quant’altri elementi all’interno o

all'esterno dell'edificio scolastico consegnato per l'esecuzione dei lavori appaltati, detti danni verranno verbalizzati e sottoscritti dalle Parti (D.L., R.U.P. e Impresa Appaltatrice) così da sollevare da ogni responsabilità ed onere l'Impresa Appaltatrice dei lavori che solo su questi rilevati danni, verbalizzati e sottoscritti, non dovrà risponderne in alcun modo per il ripristino; per tutti gli altri eventuali danni rilevati, nel corso d'opera dovrà risponderne unicamente l'Appaltatore.

Le demolizioni e le rimozioni in genere, sia che si tratti di rottura completa oppure rotture parziali, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature e le strutture circostanti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere che invece devono essere trasportati o guidati in basso, sollevare polvere e quindi, sia le murature sia i materiali di risulta, dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni, l'Impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre, in modo da non deteriorare i materiali risultanti che devono ancora potersi utilizzare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla D.L. stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne le dispersioni.

Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante la quale potrà ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art.40 del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati fuori dal cantiere dall'Impresa nei punti indicati o alle pubbliche discariche regolarmente autorizzate; ogni onere economico per lo smaltimento di quanto demolito, di qualunque natura, forma e sostanza, è a carico dell'Appaltatore e rientra nell'importo a corpo di contratto d'appalto.

Alla D.L., l'Appaltatore dovrà, di tutte le demolizioni, rimozioni e quant'altro smantellato e portato a cura dell'Impresa alle discariche autorizzate, a fine lavori, consegnare copia del “formulario rifiuti” attestante il regolare smaltimento avvenuto.

Art.24.2 Collocamenti in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo del deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio, opera provvisoria, ecc... comunque concordata precedentemente con la D.L.) nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo

l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

I manufatti in ferro saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di sostegno.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, l’Impresa dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o danno, proteggendoli convenientemente da urti, schizzi di calce, tinta o vernice, ecc... con stuoie, coperte, paraspigoli, ecc...

Il montaggio in sito ed il collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specializzati in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità.

Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

N.B.: la D.L. ha la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, anche se già in opera, materiali e forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti e danneggiamenti dopo la loro introduzione in cantiere e che, per qualsiasi causa o motivazione, non risultassero conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e/o alle Condizioni Contrattuali e/o da quanto, in qualunque modo e forma è stato indicato sulle tavole di progetto esecutivo.

L’Appaltatore, a totale Sua cura e spese deve provvedere a rimuovere dal cantiere i materiali rifiutati e le forniture, anche se già in opera, e sostituirli con altri idonei, nonché a demolire, se del caso, le opere stesse e a ricostruirle secondo le specifiche tecniche richieste e conseguire le caratteristiche prestazionali volute dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; risultano come già detto a carico dell’Appaltatore, tutti gli oneri conseguenti, diretti ed indiretti.

Art.24.3 Lavori vari

Per l’esecuzione di categorie di lavorazioni non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento di nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del Regolamento OO.PP. oppure si provvederà in economia, con operai, mezzi d’opera e provviste fornite dall’Impresa (a norma dell’art.19 dello stesso Regolamento OO.PP.) o da terzi.

In tale ultimo caso l’Impresa, a richiesta della D.L., dovrà effettuare i relativi pagamenti.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Sono comunque considerati lavori non previsti nell’appalto assegnato, solo ed esclusivamente gli eventuali interventi che non possono essere compresi e/o riconducibili in alcun modo nell’esecuzione di tutta l’opera in appalto “a corpo, chiavi in mano”. Nel presente appalto quindi, sono compresi nell’importo “a corpo” di contratto, tutti gli

interventi comunque indispensabili per consegnare i lavori eseguiti a “regola d’arte” e/o secondo la “buona tecnica del costruire”.

Pertanto, solo quando un intervento non è riconducibile in alcun modo all’appalto in oggetto e/o solo quando detto intervento non ricade nel consegnare l’opera appaltata alle “chiavi in mano” e/o da eseguire secondo la “buona tecnica del costruire”, allora potrà essere considerata come non previsto nel presente appalto e quindi sarà da compensare economicamente oltre all’importo “a corpo” di cui all’art.1, richiamato all’art.6 del presente Capitolato; questi eventuali lavori non previsti comunque, per essere riconosciuti all’Impresa Appaltatrice dovranno essere ordinati in forma scritta all’Impresa esecutrice, con specifici e puntuali ordini di servizio, esclusivamente a firma della D.L. e del R.U.P.

Art.25 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

Premesso che i lavori devono essere ultimati entro giorni 90 naturali consecutivi dalla consegna, l’Impresa Appaltatrice dovrà, appena assegnato l’appalto, immediatamente campionare i materiali, le apparecchiature, i manufatti e quant’altro a progetto, cosicché, ottenuta l’approvazione dalla D.L., venga il tutto subito ordinato per le forniture in tempo utile, considerato anche il particolare periodo in cui saranno da eseguire i lavori in appalto, periodo estivo compreso il mese di agosto, normalmente “feriale”; nel formulare l’offerta l’Appaltatore accetta quindi senza riserve che l’approvvigionamento materiali e forniture varie a contratto, non possono essere motivo di ritardo, in quanto tassativa è la mirata programmazione degli ordini da parte dell’Appaltatore per ottenere nei tempi utili, tutte le forniture.

In generale l’Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Comunque, tassativamente, l’Impresa Appaltatrice dovrà operare nell’esecuzione di tutti i lavori di qualunque natura, formulando un dettagliato cronoprogramma dei lavori che dovrà essere accettato dalla Direzione Lavori.

In particolare, l’Impresa Appaltatrice dovrà attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni che la D.L. imporrà, sia per i tempi di esecuzione, sia per il coinvolgimento delle diverse strutture; tutto dovrà essere accettato prima che l’Impresa intraprenda i lavori, comunque nel corso degli stessi, l’Impresa dovrà accettare senza riserva alcuna e senza poterne fare in alcun modo oggetto di richiesta di altri compensi oltre a quanto appaltato a corpo secondo l’art.1 del presente documento, ogni ulteriore richiesta della Direzione Lavori, fermo restando il termine ultimo ed improrogabile della fine lavori assoluta, “giorni sette” prima dell’inizio dell’anno scolastico 2010-2011.

Di queste particolari e vincolanti condizioni di esercizio nell’operatività di cantiere, l’Impresa dovrà tenerne conto nella formulazione dell’offerta, valutando attentamente tali obblighi inderogabili, con i possibili conseguenti disagi ed imposizioni, prima di presentare la conseguente offerta “a corpo”.

Art.26 Sospensione e ripresa dei lavori - proroghe

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt.133 del Regolamento e 24 del Cap. Gen.

Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra D.L. e Appaltatore, previa indispensabile approvazione incondizionata del R.U.P.; nella sospensione dovranno essere specificati i giustificati motivi della sospensione stessa e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse.

Nel caso di dubbio, in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell’opera sospesa, l’opera si riterrà non sospesa.

Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima.

Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori.

La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art.4 del Cap. Gen.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori e pertanto verrà aggiunta a tale data.

Le proroghe sono disciplinate dall’art.26 del Cap. Gen.

Art.27 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori in appalto è stabilito in **giorni 90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/00).

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 20 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.

Nessuna riserva a riguardo potrà avanzare l’Impresa nel corso dei lavori, in quanto è ben noto, fin dal momento della presentazione dell’offerta a corpo, di quanto sia assoluto il termine dei lavori di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, come dettagliato nel cronoprogramma lavori; nel mirato POS dell’Impresa dovrà essere dettagliato tale tassativo termine, ottimizzando in sicurezza le operatività del cantiere nelle dettagliate ed elencate “fasi-lavoro”.

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla D.L. l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Nel caso in cui per i lavori in appalto mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del verbale di consegna dei lavori appaltati.

In caso di consegne parziali l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili ed a indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa e approvato dalla D.L. non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo deducibili dal programma lavori suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione lavori.

Eventuali sospensioni potranno essere concesse esclusivamente dal Responsabile Lavori e del Procedimento (R.U.P.) e dovranno comunque risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra D.L. ed Impresa Appaltatrice nel quale dovranno essere specificati i motivi della quale sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art.28 Cronoprogramma generale e di coordinamento lavori

L’Impresa Appaltatrice deve seguire il cronoprogramma lavori, parte integrante delle documentazioni di progetto; tale cronoprogramma dettagliato dei lavori comunque propone indicazioni di massima dei tempi di esecuzione previsti dalle lavorazioni; qualora la durata effettiva delle lavorazioni risultasse inferiore o superiore a quella stimata nel cronoprogramma, le lavorazioni dovranno seguire l’ordine indicato nell’aggiornato elaborato di programma lavori.

L’Impresa Appaltatrice entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione dei lavori e comunque prima dell’inizio dei lavori, dovrà produrre al Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva il “programma dettagliato lavori esecutivo” redatto dall’Impresa stessa sulla scorta del crono programma allegato.

Nel formulare il proprio cronoprogramma, l’Impresa Appaltatrice dei lavori deve tenere conto che tutte le opere appaltate a progetto devono essere ultimate entro 90 giorni naturali consecutivi dalla consegna, pertanto nel formulare l’offerta deve prevedere che dovrà disporre di un numero minimo di maestranze, per le diverse tipologie di lavoro, come elencate schematicamente al punto 3. del PSC di progetto, alla nota (1) del riquadro “Dati cantiere”; nel formulare l’offerta quindi la concorrente Impresa Appaltatrice dei lavori deve tenere conto della composizione di più squadre operative di lavoro formate dal numero minimo di maestranze previste nel PSC, da distribuire ai diversi livelli dell’edificio scolastico ed all’esterno, secondo quanto previsto a progetto e come sopra richiamato.

Art.29 Ultimazione dei lavori

Con il termine di ultimazione dei lavori nel presente contratto d’Appalto, si intende il compimento dell’opera nel suo complesso (data finale). Ai sensi e per gli effetti dell’art.21 del D.M. 145/2000, l’Appaltatore dovrà comunicare alla D.L. l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L’Appaltatore dovrà dare comunicazione per iscritto alla D.L. della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l’Appaltatore alle necessarie contestazioni redigendo apposito verbale.

Nel caso di riscontro positivo verrà redatto il relativo certificato di constatazione.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere in oggetto di verifica siano effettivamente ultimate a regola d’arte in ogni loro parte e sia stata presentata la relativa certificazione di controllo.

Dalla data finale di ultimazione lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Si richiama quanto stabilito dall’art.172 del Regolamento e dall’art.21 del Cap. Gen.

Art.30 Varianti in corso d’opera

Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse nei casi previsti dal D.Lgs.163/2006 solo se approvate dai competenti organi della Stazione Appaltante ed in quanto coperte da finanziamento.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nel D.Lgs.163/2006 delle categorie di lavori dell’appalto al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L’importo in aumento, relativo a tali varianti, non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

Si richiama quanto stabilito dagli artt.134, 135, 136 del Regolamento, dagli artt. 10, 11, 12 del Cap. Gen. e dall’art.10 del D.Lgs.30/04.

Art.31 Danni di forza maggiore

Ai sensi dell’art.14 del Cap. Gen., sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti, per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose, nell’esecuzione dell’Appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente art.9.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni, l’Appaltatore ne fa denuncia al D.L., a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell’avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal D.L. che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, tra battelli e attrezzature dell’Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano gli artt. 139 del Regolamento e 20 del Cap. Gen.

Per nessun motivo comunque l’Impresa potrà rivendicare come causa di ritardo il fatto di operare all’interno di una attività nel suo complesso in esercizio. Il crono programma mirato, prodotto dall’Impresa ed accettato dalla Stazione Appaltante dovrà proprio tenere conto di eseguire le opere senza creare danno alcuno all’Ente Appaltante e alle attività che nel contempo devono continuare ad operare, presenti nell’edificio oggetto di intervento in appalto; nel formulare l’offerta quindi, l’Impresa dichiara di aver tenuto in considerazione tale particolare situazione.

È comunque mai ricadente in “danni di forza maggiore” ogni evento atmosferico stagionale, anche se ripetitivo e continuativo.

Art.32 Prestazioni in economia non contemplate nel contratto di Appalto e lavori non previsti nel contratto.

La Stazione Appaltante, ricorrendo alle condizioni di legge, si riserva la facoltà di eseguire i lavori in economia, ai sensi e nei limiti degli artt.145 comma 2 e seguenti del Titolo IX del D.P.R. 554/99. In generale, le prestazioni in economia diretta ed i noli, per i quali viene riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo rispetto all’importo “a corpo” contrattuale, saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari ed esclusivamente con incarico scritto e controfirmato dal R.U.P.

Le maestranze impiegate per i lavori in economia dovranno essere idonee ai lavori da eseguirsi e provviste dei necessari attrezzi; le macchine ed attrezzature date a noleggio dovranno essere in perfetto stato di utilizzo e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare utilizzo e funzionamento; saranno a carico dell’Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni affinché siano sempre in buono stato di efficienza.

La contabilizzazione negli stati di avanzamento lavori in economia è condizionata dalla presentazione di regolari liste in economia firmate dall’Appaltatore e dalla D.L.

Per l’esecuzione delle opere in economia, l’Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine (e anche prima, dietro semplice ordine verbale in caso di urgenza), i materiali, i mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti. Per comprovati motivi di urgenza, dovrà essere garantita la prestazione anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Qualora l’Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà, senza formalità alcuna, ricorrere all’esecuzione d’ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto.

Per le prestazioni di manodopera concernenti i lavori in economia, verranno adottate le paghe minime stabilite dai sindacati e vigenti per la zona, all’atto dell’effettiva prestazione. Sull’importo delle merci, salario ed indennità varie, sarà corrisposta la maggiorazione del 24,5% per utile e spese generali.

Ai prezzi di cui sopra sarà applicato lo sconto, in termini percentuali, risultante dall’offerta dell’Appaltatore in rapporto al prezzo a base d’asta, rispettivamente:

- per la manodopera al solo ricarico d’impresa pari al 24,5% stabilito come sopra;
- per i noli ed i materiali, al prezzo complessivo lordo di applicazione desunto dal “Prezziario Opere Pubbliche – Regione Piemonte” in vigore alla data di formulazione dell’offerta.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla manodopera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente

atto; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nella quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e nel numero di persone impiegate) e controfirmate dalla D.L.

Il prezzo relativo alla manodopera, desunto come sopra indicato, dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.

I prezzi dei noli, desunti come sopra indicati, includono tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

I prezzi dei materiali, desunti come sopra indicato, includono tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la manodopera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto necessario all’effettiva installazione nelle quantità e qualità richieste.

Tutte le imperfezioni e i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto, saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della D.L. e a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Qualora la Stazione Appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al D.Lgs.163/2006 e agli artt.45 comma 8, 134 e 135 del Regolamento, agli artt.10 e 12 del Cap. Gen. e all’art.10 del D.Lgs.30/04, le stesse verranno valutate con riferimento all’offerta formulata dall’Appaltatore.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati ai sensi e per gli effetti di cui all’art.136 del Regolamento.

Si precisa che il documento previsto al comma 1 punto a) dell’art.136 del Regolamento è l’Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Prezzario 2009, aggiornamento dicembre 2008.

L’Appaltatore, nel formulare l’offerta “a corpo” per i lavori in appalto, dichiara di accettare senza riserva alcuna questo documento di Elenco Prezzi.

In mancanza si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguardevoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati ex art.34 comma 2 del Regolamento, mediante nuove analisi ed utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Prezzario 2009, aggiornamento dicembre 2008, ovvero i prezzi elementari della manodopera, materiali, noli, trasporti, dedotti da listini ufficiali o delle camere di commercio o da correnti prezzi di mercato in vigore alla data di formulazione dell’offerta.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso che risulterà a seguito dell’offerta dell’Appaltatore.

Art.33 Personale dell’Impresa – disciplina nei cantieri

L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente, alle necessità.

L’Impresa risponde dell’idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento alla D.L. la quale ha il diritto di ottenere l’allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto ai lavori, specificandone il motivo.

Contestualmente alla consegna lavori, l’Impresa segnalerà con documento scritto alla D.L., il nominativo del Responsabile di Cantiere (tecnico qualificato) che dovrà sempre essere presente in cantiere ed al quale la D.L. impartirà le diverse direttive nelle fasi esecutive dell’opera in appalto.

E. CONTABILITA' DEI LAVORI

Art.34 Modalità di corresponsione del corrispettivo

L'importo delle opere a corpo deve intendersi come importo forfettario onnicomprensivo, fisso ed invariabile, “chiavi in mano”, riferito a tutti i lavori così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale.

Trattandosi di appalto da liquidarsi a corpo, per tutte le categorie di lavoro a corpo si procederà secondo l'art.159 del Regolamento per cui non si procederà, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della manodopera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni, per dare le opere compiute ed idonee all'uso.

Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale, relativamente a stati di avanzamento dei lavori, la cui fatturazione avverrà sulla base di SAL mensili, raggiunto l'importo minimo di € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) secondo i prezzi (al netto del ribasso d'asta) indicati nel progetto esecutivo.

Art.35 Contabilità e riserve

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art.36, in conformità a quanto stabilito dal Titolo X, Capi I, II, III e artt. da 152 a 186 del Regolamento e dall'art.28 del Cap. Gen. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, in conformità all'art.159 del Regolamento, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento lavori, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è suddiviso viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazione che sono eseguite, sono desunte autonomamente dal D.L. il quale può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state desunte. Tale computo per altro non fa parte della documentazione contrattuale.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L. per la firma.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto, idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni, di cui all'art.165, comma 3 del Regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Si richiama quanto stabilito dall'art.165 del Regolamento e dall'art.31 del Cap. Gen.

Art.36 Documenti contabili

I documenti contabili per l’accertamento dei lavori e delle forniture, saranno tenuti dal D.L., anche con l’ausilio di collaboratori contabili e saranno in linea generale i seguenti:

- ❖ giornale dei lavori;
- ❖ libretto delle misure;
- ❖ liste settimanali;
- ❖ registro di contabilità;
- ❖ sommario del registro di contabilità;
- ❖ stati di avanzamento dei lavori;
- ❖ certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- ❖ conto finale.

Si richiama quanto stabilito dall’art.156 del Regolamento.

F. PAGAMENTI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Art.37 Pagamenti in acconto e ritardi

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, constatata da parte del Direttore dei Lavori, la regolare esecuzione e la consistenza dei lavori eseguiti.

La fatturazione avviene sulla base di SAL, raggiunto l'importo minimo di € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00), secondo i prezzi (al netto del ribasso d'asta) indicati nel progetto esecutivo.

Sull'importo della fattura si applicheranno le ritenute, nella misura dello 0,5% previsto dall'art.13 del presente documento.

La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi degli artt. 114, 116 e 168 del Regolamento e degli artt. 29 e 30 del Cap. Gen.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli oneri della sicurezza di cui all'art.6 del presente documento.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento di cui all'art.29 comma 1 del Cap. Gen. decorrerà a partire dalla data della comunicazione scritta e documentata con cui l'Appaltatore proverà il raggiungimento dell'avanzamento lavori stabilito per i pagamenti in acconto.

Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati (art.29 comma 1) decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione Appaltante regolare fattura dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento della rata in saldo, previo deposito di garanzia fideiussoria di pari importo, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione (D.Lgs.163/2006).

La garanzia deve essere costituita in conformità all'art.102 del Regolamento e deve essere valida ed efficace per 24 mesi a decorrere dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La rata di saldo non potrà essere comunque inferiore al 10% dell'importo delle opere.

Il saldo sarà pagato, previo deposito garanzia fideiussoria ex art.102 comma 1 e 3 del DPR 554/99 e s.m.i., entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (D.Lgs.163/2006) e previa avvenuta ottemperanza delle prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo.

Il pagamento della rata in saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 2 del c.c.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla D.L., verranno compresi, ai sensi e nei limiti dell'art.34 del Cap. Gen., negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Relativamente alla cessione del corrispettivo dell'Appalto, si applica quanto stabilito dall'art.115 del Regolamento.

Le indicazioni delle persone che possono riscuotere vengono stabilite dall'art.3 del Cap. Gen.

Ai sensi dell'art.5 comma 1, Lg.140/97 non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Ai sensi del D.Lgs.163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Art.38 Elenco Prezzi

Richiamato quanto stabilito nel Cap. Gen. si aggiunge che nei prezzi compresi nell’elenco prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera e materia, sia principale che accessoria, provvisoria od effettiva, che direttamente o indirettamente concorra all’esecuzione della fornitura a cui il prezzo si riferisce, in quanto si intende che i prezzi sono stati accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini e stime; inoltre l’Appaltatore nell’accettare l’elenco prezzi di progetto, riconosce che ogni voce di Elenco Prezzi è anche “voce di Capitolato Speciale di Appalto” per quanto descrive, elenca e comprende che gli stessi prezzi unitari, desunti sia dal Prezzario Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Prezzario 2009, aggiornamento dicembre 2008, sia dalle indagini di mercato mirate e finalizzate allo specifico lavoro in progetto, sono equi e remunerativi per eseguire l’opera nel suo complesso, sono comprensivi dell’utile d’Impresa e delle spese generali dell’Impresa stessa e comunque tutto è ricompreso nell’offerta a corpo “chiavi in mano” che presenterà l’Impresa Appaltatrice.

L’Elenco Prezzi, oltre alla definizione del prezzo unitario, è pure documento di capitolato in quanto le voci di Elenco Prezzi sono da intendersi come dettaglio delle prestazioni, opere, mezzi, approntamenti e quant’altro richiamato, comunque compresi nell’importo dell’Elenco Prezzi esposto.

Qualora la D.L. ordini in forma scritta, controfirmata dal R.U.P., all’Appaltatore, forniture, prestazioni ed opere non riconducibili in alcun modo a quanto previsto in progetto e che per nessun motivo possano rientrare nell’esecuzione a corpo “chiavi in mano” dell’opera, dovendo eseguire ogni lavoro secondo le buone tecniche del costruire, solo allora per il prezzo non contemplato nell’elenco contrattuale, i nuovi prezzi eventuali, riconosciuti dal D.L. verranno determinati in analogia con quelli contrattuali.

Qualora ciò non sia possibile, verranno applicati e desunti i prezzi dell’Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Prezzario 2009, aggiornamento dicembre 2008, ai quali verrà applicato il medesimo ribasso d’asta fissato dal contratto.

Si precisa che nei prezzi unitari dell’Elenco Prezzi, si intendono comprese sia la percentuale per le spese generali, sia la percentuale per utile lordo a copertura perdite dell’imprenditore e nel presentare l’offerta a corpo “chiavi in mano”, l’Impresa concorrente all’Appalto riconosce negli importi di elenco prezzi tali percentuali.

In applicazione del D.Lgs.163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Art.39 Imposta sul valore aggiunto

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Anche l’offerta a corpo dell’Impresa non dovrà tenere conto dell’IVA in quanto l’ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all’Impresa dall’Ente Appaltante come previsto dalle vigenti norme di legge.

Art.40 Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato, ai sensi dell’art.173 del Regolamento entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione Appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art.174 del Regolamento.

Il certificato di ultimazione dei lavori verrà emesso dal D.L. solo in seguito all'accertamento della completa e regolare ultimazione ed esecuzione delle opere ed alla constatazione dell'avvenuta regolarizzazione di quelle eventualmente contestate.

Il periodo di gratuita incondizionata manutenzione, per tutte le opere in progetto e di qualunque natura, viene fissato in 12 (dodici) mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori.

Art.41 Penali

PENALI PER RITARDO NELL'ESECUZIONE E NELLA CONSEGNA LAVORI ULTIMATI

Ai sensi dell'art.22 del Cap. Gen., l'Appaltatore, per il tempo che impiega nell'esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare oltre alla penale giornaliera prevista al precedente art.27 per il ritardo nei lavori, ad una conseguente ed aggiuntiva penale pecuniaria così determinata:

0,1% del corrispondente importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione di cui all'art.25.

Ai sensi dell'art.117 comma 3 del Regolamento, l'importo complessivo dell'aggiuntiva penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'art.117 comma 4 e art.119 del Regolamento stesso.

L'applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale di cui al precedente articolo avverrà in sede di conto finale, mediante trattenuta sulla fattura ancora in pagamento o escutando la garanzia di cui sempre al precedente articolo.

Si richiama quanto stabilito dall'art.117 del Regolamento e dall'art.22 del Cap. Gen.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, non è previsto alcun premio di accelerazione ai sensi del D.M. 145/2000, art.23.

Art.42 Visite di collaudo e certificato di regolare esecuzione

L'Appaltatore dovrà eseguire, a suo carico e spese, entro il termine stabilito dalla D.L. tutte le opere, gli approntamenti, le attrezzature, gli impianti e quant'altro, come verrà prescritto dal Direttore Lavori in sede di verifiche circa la regolare esecuzione dei lavori e quanto prescritto ai sensi dell'art.197 del Regolamento.

Il certificato di regolare esecuzione, fatte salve tutte le certificazioni, omologazioni, collaudi, as-built, modularistiche VV.F. come richiamate e quant'altro richiesto, che dovrà preventivamente in forma completa essere consegnato dall'Appaltatore alla D.L., è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art.195 del Regolamento. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è confermato dal Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di esecuzione entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.

La Stazione Appaltante si pronuncerà sul certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro 60 giorni e provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale ed al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso.

Il pagamento della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale è subordinato alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, della garanzia fidejussoria, ai sensi del D.Lgs.163/2006, emessa con le modalità di cui all'art.102 del D.P.R.554/99.

Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La corresponsione della rata di saldo è sospesa se l'Appaltatore è inottemperante con le norme vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e in materia previdenziali e obblighi contributivi, e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

L'Appaltatore dovrà altresì fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666, comma 2 del c.c.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del c.c., l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il Direttore Lavori esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera e indica quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, la Stazione Appaltante può commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all'Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulla cauzione definitiva.

In ogni caso, il certificato di regolare esecuzione può essere emesso solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò ad insindacabile giudizio del D.L.

Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione devono essere concluse entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempreché, come già richiamato, entro 15 giorni da tale data siano state consegnate tutte le documentazioni in forma completa, richiamate nel presente documento, in diversi articoli.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell'Appalto, fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Si applica l'art.37 comma 2 del Cap. Gen.

Si richiama quanto stabilito dal Titolo XII, capi I, II, artt. da 187 a 210 del Regolamento e dall'art.37 del Cap. Gen. Si richiama inoltre l'art.7 del Cap. Gen.

G. GARANZIE E CONTROVERSIE

Art.43 Presa in consegna e utilizzo dell'opera

Ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, l'opera deve essere consegnata alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna l'opera anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art.200 del Regolamento.

L'intenzione di avvalersi di tale facoltà verrà comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata in cui verrà indicato il termine perentorio entro il quale la Stazione Appaltante dovrà ricevere in consegna le opere.

A fronte di tale richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt.1667 e 1669 del c.c.

Art.44 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'Appalto, che non si sia potuta risolvere ai sensi del D.Lgs.163/2006 sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

Art.45 Risoluzione del contratto

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.119 comma 4 e seguenti e art.121 del Regolamento.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità, che fonda il diritto della Stazione Appaltante a risolvere il contratto ai sensi dell'art.119 comma 1 del Regolamento le seguenti fattispecie:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- c) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione sostanziale dei lavori da parte dell'Appaltatore per un periodo anche cumulativo di 15 (quindici) giorni solari, senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) provvedimento del Committente o del Responsabile dei Lavori, su proposte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, a sensi del D.Lgs.106/2009;

- i) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori quali l’attestazione SOA per le categorie e importi adeguati, il fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo.

Nella ricorrenza di tale fattispecie si procede ai sensi degli artt.119 commi 1 e 3 e art.121 del Regolamento.

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nel caso di fallimento dell’Appaltatore plurisoggettivo si applica l’art.94 del Regolamento.

In caso di fallimento dell’Appaltatore monosoggettivo, si applica l’art.81 del R.D. 267/42; in ogni caso la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte del Committente ha inizio con un verbale di contestazione redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere.

Nel caso in cui il Curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio e non sottoscriva il relativo verbale, il Committente ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l’assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere (redazione dello stato di consistenza del cantiere) si dà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei lavori (conto finale).

Le opere, anche se non finite ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal contratto circa la contabilità e l’accettazione dei lavori.

Il corrispettivo per l’eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l’acquisto dei materiali, è fissato d’accordo con il Curatore; in caso di disaccordo sarà competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Torino.

Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.

Art.46 Pubblicità e clausola di riservatezza

È fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche, filmati e disegni delle opere appaltate e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante stessa.

La Stazione Appaltante ha inoltre l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi su recinzioni, costruzioni opere provvisorie, ecc...